

PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE N. 1

Requisiti soggettivi, cause di esclusione dalle liste dei professori sorteggiabili (Art. 17-bis, L. 240/2010) e modalità di svolgimento dei sorteggi per le commissioni concorsuali (Art. 18 e Art. 24, L. 240/2010)

VISTO l'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 16 luglio 2026, n. 129;

VISTI gli articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dall'articolo 1 della legge 16 luglio 2026, n. 129;

VISTA la disposizione di delega ai sensi della quale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 129/2026, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste dei sorteggiabili, le cause di esclusione, nonché le modalità di svolgimento dei sorteggi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;

RITENUTA la necessità di prevenire conflitti di interesse e sovrapposizioni di ruoli tra funzioni di valutazione/governo e funzioni commissariali;

DECRETA

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste dei professori ordinari e associati sorteggiabili di cui all'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le relative cause di esclusione, i criteri di integrazione da settori affini, nonché le procedure trasparenti di sorteggio delle commissioni giudicatrici per i reclutamenti di cui agli articoli 18 e 24, comma 2 della medesima legge.

ARTICOLO 2

Requisiti soggettivi e cause di esclusione dalle liste di sorteggiabilità - Art. 17-bis, commi 1 e 3

1. Ai fini dell'inserimento nelle liste dei professori sorteggiabili per le commissioni giudicatrici, costituiscono cause escludenti tassative, intese quali requisiti soggettivi ostativi di cui all'articolo 17-bis, commi 1 e 3, della legge n. 240/2010:
 - a) il ricoprimento di cariche decisionali, direttive o di governo negli enti ed organismi del ramo valutativo nazionale del sistema universitario e della ricerca, con particolare riferimento all'ANVUR e al CNVR;
 - b) l'appartenenza agli organi nazionali di rappresentanza del sistema universitario, con particolare riferimento al CUN;
 - c) l'essere stati componenti di commissioni giudicatrici o valutatrici per selezioni e concorsi universitari (RTD, RTT, PA, PO) nel corso del medesimo anno solare;
 - d) l'essere attualmente candidati o partecipanti a procedure concorsuali, abilitative o di progressione verso la fascia superiore nell'ambito del sistema universitario nazionale.
2. I soggetti che versano in una delle condizioni di cui al comma 1 non possono essere inseriti nelle liste regionali o nazionali dei sorteggiabili e sono automaticamente esclusi dai relativi elenchi fino alla cessazione della causa di incompatibilità.

ARTICOLO 3

Determinazione dei Gruppi Scientifico-Disciplinari e integrazione da settori affini

1. In sede di pubblicazione delle liste di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 240/2010, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili risulta inferiore a quaranta.
2. Qualora, all'esito della depurazione delle liste di cui al comma 2, il numero dei professori sorteggiabili all'interno del gruppo scientifico-disciplinare risulti comunque inferiore alle quaranta unità, il Ministero integra il contingente dei sorteggiabili attingendo dai professori ordinari e associati afferenti a settori scientifico-disciplinari affini, rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale o area scientifica, previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 2.
3. L'individuazione della corrispondenza tra settori affini ai fini dell'integrazione di cui al comma 3 avviene sulla base delle tabelle di affinità definite con decreto ministeriale, sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

ARTICOLO 4

Procedura pubblica di sorteggio per concorsi ex art. 18 e art. 24

1. Le operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni giudicatrici relative ai concorsi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), e all'articolo 24, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 240/2010 si svolgono secondo modalità informatiche centralizzate, ad estrazione casuale e ad algoritmo verificabile. In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza
 - a) la data e l'ora delle sedute di sorteggio sono pubblicate sul sito del Ministero con un preavviso di almeno dieci giorni;
 - b) le operazioni di sorteggio sono effettuate in diretta streaming e registrate;
 - c) l'elenco dei sorteggiati, unitamente alla lista dei professori idonei e all'elenco degli esclusi con la relativa motivazione ex art. 2, viene reso immediatamente pubblico sul portale del Ministero.

NOTA ILLUSTRATIVA

La presente proposta normativa, elaborata da ARTeD (Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato) in coerenza con i principi del proprio *Manifesto per una Nuova Università* (<https://www.uniarted.it/1796-2/>), intende dare piena attuazione alla delega ministeriale prevista dalla legge 16 luglio 2026, n. 129, individuando nei principi di **terzietà e trasparenza** i pilastri fondamentali su cui strutturare i decreti attuativi sui concorsi universitari.

Non è ammissibile che soggetti chiamati ad assumere decisioni strategiche sugli atenei o sulla valutazione della ricerca nazionale (membri ANVUR, CNVR, CUN) o docenti impegnati in dinamiche di progressione personale di carriera (candidati ad idoneità, bandi competitivi o concorsi superiori) possano contestualmente svolgere il ruolo di commissari di concorso.

Il **divieto di cumulo degli incarichi commissariali** nel medesimo anno solare (art. 2, comma 1, lett. c) garantisce una reale rotazione dei componenti, evitando rendite di posizione e ampliando il pluralismo valutativo.

PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE N. 2

Linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

VISTO l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare il comma 4-quater, introdotto dalla legge 16 luglio 2026, n. 129, il quale prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro, siano definite le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio e con cadenza triennale, ai fini del computo delle assegnazioni del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) e dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243;

CONSIDERATA la necessità di raccordare e armonizzare i criteri della valutazione triennale con l'impianto generale della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), evitando sovrapposizioni o metodologie valutative tra loro contraddittorie;

RITENUTO che la valutazione della produzione scientifica debba valorizzare tutte le tipologie di contributo scientifico di valore, riconoscendone la rilevanza conoscitiva anche in assenza di ingenti finanziamenti esterni;

RITENUTO altresì fondamentale integrare la valutazione scientifica con la verifica del regolare assolvimento dei compiti didattici e di servizio istituzionale;

DECRETA

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

- 1) Il presente decreto definisce le Linee Guida per la valutazione che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) effettua, decorso un triennio dalla presa di servizio, sui vincitori delle procedure di cui agli articoli 7 (commi 5-bis e 5-ter), 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2) La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata esclusivamente all'applicazione dei principi di premialità e autonomia responsabile nel computo delle ripartizioni del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 per le Università non statali.

ARTICOLO 2

(Criteri e soglia minima di valutazione dell'attività scientifica)

- 1) In armonia con i criteri metodologici adottati per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), la valutazione triennale dell'attività scientifica del docente o ricercatore si intende positiva in presenza di almeno un prodotto scientifico pubblicato nel triennio di riferimento, fermo restando il rispetto delle specificità e delle prassi editoriali dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza.
- 2) Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al comma 1, è garantita la piena e pari dignità di tutte le forme di produzione scientifica riconosciute dalle comunità accademiche di riferimento, comprese monografie, curatele, articoli su rivista, review e meta-analisi.

- 3) La valutazione dell'attività di ricerca non può essere vincolata, né in via diretta né indiretta, alla titolarità o direzione di progetti di ricerca finanziati da bandi competitivi, costituendo la produzione scientifica indicatore autonomo e sufficiente di continuità della ricerca.

ARTICOLO 3

Criteri e soglia minima di valutazione dell'attività scientifica

- a) Ai fini dell'esito positivo della valutazione triennale di cui all'articolo 1, l'attività scientifica è integrata dalla verifica del regolare svolgimento dei compiti didattici istituzionali e di servizio agli studenti.
- b) Gli Atenei e i Dipartimenti di affiliazione sono tenuti ad attribuire e garantire formalmente a ciascun docente e ricercatore, nell'ambito della programmazione didattica annuale e triennale, il carico didattico istituzionale minimo previsto dalla normativa vigente (articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e necessario ai fini del soddisfacimento dei requisiti di valutazione di cui al presente decreto.
- c) L'eventualità che un docente o ricercatore non abbia svolto, in tutto o in parte, il carico didattico teorico per cause derivanti dall'omessa, tardiva o insufficiente attribuzione di moduli e corsi da parte dell'Ateneo o del Dipartimento, non può in alcun caso comportare un giudizio negativo o penalizzante nella valutazione triennale. In tali casi, previa attestazione della disponibilità formulata dal docente, il requisito didattico si intende virtualmente e pienamente assolto a tutti gli effetti di legge.
- d) L'effettivo svolgimento del carico didattico attribuito o, nei casi di cui al comma 3, la formale disponibilità prestata dal docente sono attestati dall'Ateneo di appartenenza attraverso il rendiconto dell'offerta formativa e dei registri delle attività.

ARTICOLO 4

Coerenza con la VQR e criteri di premialità per gli Atenei

- 1) L'ANVUR adotta procedure di rilevazione informatiche ed automatizzate, integrate con le banche dati della ricerca nazionale e di ateneo già in uso per la VQR, al fine di non gravare i docenti e le strutture di ulteriori adempimenti burocratici.
- 2) L'esito della valutazione triennale concorre alla quota premiale del FFO e dei contributi di cui alla legge n. 243/1991 proporzionalmente alla percentuale di personale docente e ricercatore dell'Ateneo che ha raggiunto i requisiti minimi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

NOTA ILLUSTRATIVA

La presente proposta normativa risponde all'esigenza di dare un'attuazione equilibrata, sostenibile e priva di contraddizioni interne al nuovo meccanismo di valutazione triennale introdotto dalla legge 16 luglio 2026, n. 129.

La proposta si fonda su tre pilastri concettuali e giuridici:

- 1. **Armonizzare la valutazione con la VQR**, dal momento che la valutazione triennale sui singoli docenti/ricercatori non si sostituisce ma si **aggiunge** alla VQR. È indispensabile che i criteri adottati dall'ANVUR siano coerenti tra loro, al fine di evitare distorsioni e contenziosi.

2. **Valorizzazione integrale della produzione scientifica (Art. 2)**, la cui continuità e qualità si esprimono attraverso una molteplicità di canali editoriali e tipologie di prodotti. Per questa ragione, il decreto sancisce la pari dignità di tutte le forme di pubblicazione accreditata (incluse monografie, curatele, articoli su rivista, review e meta-analisi). È fondamentale valorizzare tutta la produzione scientifica, **inclusa quella che può essere condotta anche in assenza di ingenti finanziamenti competitivi**. Considerata la **fisiologica scarsità e competitività dei bandi di ricerca** (PRIN, ERC, ecc.), sarebbe irragionevole pretendere produzione scientifica iperfinanziata. **La pubblicazione scientifica censita costituisce di per sé prova autonoma e autosufficiente della continuità della ricerca.**
3. **Valorizzazione dell'impegno didattico (Art. 3)**. Il ruolo del professore universitario trova un pilastro costitutivo nella didattica e nel tutoraggio degli studenti. L'inclusione del regolare svolgimento dei compiti didattici garantisce una valutazione integrale della figura accademica, premiando chi sostiene quotidianamente l'offerta formativa degli atenei.

PROPOSTA DI DECRETO MINISTERIALE N. 3

Definizione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per l'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 2026, n. 129

VISTO l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 2026, n. 129, il quale stabilisce che l'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN;

RITENUTO che il presente decreto regola esclusivamente i requisiti soggettivi di ammissibilità alla procedura concorsuale o valutativa, restando ferma la piena ed autonoma competenza della commissione giudicatrice nella successiva valutazione comparativa del merito scientifico dei candidati;

RITENUTO necessario garantire la massima flessibilità e pluralismo nell'accesso ai ruoli della docenza di prima e seconda fascia, evitando l'introduzione di requisiti che richiedono titoli conseguibili solo post immissione nel ruolo per cui si concorre;

CONSIDERATA l'esigenza, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (Art. 3 Cost.), di diversificare le procedure di seconda fascia ex art. 18 dalle valutazioni tenure track ex art. 24, comma 5, valorizzando e riconoscendo il servizio pregresso svolto negli atenei ai sensi dell'art. 24, comma 6-duodevices della L. 240/2010 (modificato dalla L. 79/2022) e dell'art. 24, comma 3-bis (modificato dalla L. 45/2025);

DECRETA

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

- 1) Il presente decreto individua i requisiti minimi di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e per la prima e seconda fascia, necessari ed esclusivi ai fini dell'ammissibilità dei candidati alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2) I requisiti definiti dal presente decreto costituiscono condizioni preliminari di ammissione e non pregiudicano la successiva valutazione di merito espressa dalle commissioni giudicatrici all'esito delle procedure di selezione o di inquadramento.

ARTICOLO 2

Principi di non esclusione e pari dignità dei prodotti scientifici

- 1) Ai fini dell'ammissione, ciascun candidato deve dimostrare il possesso di una combinazione additiva e compensativa dei requisiti di qualificazione e produttività di cui all'articolo 3, articolata secondo le specificità dei singoli gruppi scientifico-disciplinari.
- e) Nessun singolo requisito o indicatore di cui all'articolo 3 può essere configurato come causa escludente automatica o vincolo sbarrante categorico.

- f) È fatto espresso divieto di inserire tra i requisiti di ammissibilità titoli, cariche o attività la cui acquisizione sia per legge, regolamento o prassi preclusa ai soggetti che non abbiano già preso servizio nella posizione o fascia per la quale si presenta domanda.
- 2) Ai fini della verifica della produttività scientifica, è garantita la piena dignità di tutte le tipologie di pubblicazione censite, con espresso inserimento e pari computo delle opere monografiche, delle curatele, degli articoli in rivista, delle review e delle meta-analisi.

ARTICOLO 3

Elenco degli indicatori di qualificazione scientifica e produttività

- 1) Ai fini dell'ammissibilità, i decreti di settore individuano un paniere integrato composto dai seguenti indicatori, tra i quali il candidato deve soddisfare una quota definita dai singoli gruppi scientifico-disciplinari:
 - a. Impatto e consistenza della produzione scientifica (differenziata per i settori bibliometrici e non bibliometrici);
 - b. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
 - c. Direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
 - d. Responsabilità scientifica di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - e. Titolarità, contitolarità o partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - f. Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - g. Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di corsi di laurea triennale, magistrale e/o scuole di dottorato accreditati dal Ministero o partecipazione a collegi di dottorato;
 - h. Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i. Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio, e risultati nel trasferimento tecnologico (spin-off, brevetti);
 - j. Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale;
 - k. Attività di Terza Missione e svolgimento di incarichi istituzionali dipartimentali o di Ateneo.

ARTICOLO 4

Diversificazione delle procedure per la Seconda Fascia e riconoscimento del servizio pregresso ex Art. 24, comma 5

- 1) Le modalità e i requisiti di ammissione alle procedure per la seconda fascia di cui all'articolo 18 della legge n. 240/2010 (concorso pubblico) sono tenuti distinti dalle procedure di valutazione previste dall'articolo 24, comma 5 della medesima legge (chiamata nel ruolo di professori di seconda fascia dei ricercatori in tenure track).

- 2) In attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e a tutela del percorso professionale maturato, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, costituisce requisito di qualificazione il possesso alternativo di:
 - a) tre anni di servizio come Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 (RTDa);
 - b) tre anni di servizio come assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 79/2022;
 - c) un totale di quattro anni di servizio, anche non continuativo, sommando i periodi di cui alle lettere a) e b) o posizioni di ricerca equivalenti ricoperte presso atenei o enti di ricerca esteri qualificati.
- 3) Il possesso del requisito di servizio di cui al comma 2 comporta che la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5 della legge n. 240/2010, con avvio a partire dalla conclusione del terzo anno, debba obbligatoriamente concludersi entro il termine del quarto anno di contratto e che, in caso di esito positivo, determini l'inquadramento del ricercatore nel ruolo di Professore di Seconda Fascia.

ARTICOLO 5

Disposizioni transitorie

- 1) I titolari di contratti da Ricercatore a Tempo Determinato (RTDB) di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di Ricercatori in Tenure Track (RTT) di cui alla legge 29 giugno 2022, n. 79, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, completano il proprio percorso contrattuale ed accedono alle relative procedure di valutazione e inquadramento secondo i requisiti, i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del relativo contratto o bando di concorso.
- 2) In deroga al comma 1, è fatta salva la facoltà per il ricercatore di optare, previa formale richiesta da presentare all'Ateneo all'atto della domanda di valutazione, per l'applicazione delle nuove modalità di ammissione e reclutamento previste dalla legge n. 129/2026.
- 3) Per i ricercatori di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) in corso di validità e che debbano sostenere la valutazione di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 o dell'art. 14 della legge n. 79/2022, le commissioni valutatrici applicano esclusivamente le griglie di valutazione e i pesi attributivi in vigore al momento della loro presa di servizio, con espresso divieto di applicazione retroattiva delle nuove griglie o soglie quantitative.
- 4) Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo si applicano per un periodo che si estende fino al 31 marzo 2031, onde garantire la conclusione di tutte le valutazioni dei contratti RTT stipulati nell'ambito dei piani straordinari (ivi compreso il D.M. 193/2026 che fissa al 31 marzo 2028 l'ultimo termine utile per la presa di servizio).

NOTA ILLUSTRATIVA

La presente proposta distingue in maniera netta tra Ammissibilità e Valutazione di Merito (Art. 1 e 2), fissando la soglia d'ingresso alla procedura e non la valutazione concorsuale della commissione. Per evitare gli abusi del passato, i **requisiti operano in modo compensativo**, richiedendo che il candidato dimostri un profilo scientifico solido, senza che l'assenza di un singolo elemento ne provochi l'esclusione automatica.

Viene sancito il **divieto assoluto** di richiedere, tra i requisiti d'accesso, **titoli o ruoli formali che la legge o i regolamenti di Ateneo vietano** al candidato di ricoprire nella fase precedente della carriera (ad esempio, pretendere la partecipazione al Collegio di Dottorato da chi, come RTDa o assegnista, ne era formalmente

escluso per legge, FAQ ministeriale o regolamento di Ateneo, in presenza di RTDa o assegnisti in possesso di abilitazione alla seconda fascia).

Si ribadisce la **pari dignità** di tutte le forme di pubblicazione scientifica censite, ivi comprese le review e le meta-analisi, **fondamentali per l'avanzamento delle conoscenze e conducibili anche in assenza di finanziamenti strutturali**.

Trattare in modo identico la chiamata esterna ex art. 18 e l'inquadramento interno ex art. 24, comma 5 viola il **principio di uguaglianza** (Art. 3 Cost.). Chi ha maturato anni di lavoro ed **esperienza accademica come RTDa** o Assegnista di Ricerca ha già fornito un contributo essenziale al sistema, che **va riconosciuto**, garantendo che **la valutazione tenure track si concluda entro il 4° anno** con l'inquadramento in seconda fascia.

La data del 31 marzo 2031 garantisce la totale copertura e tutela di tutti i ricercatori contrattualizzati nel periodo della riforma e dei piani straordinari (es. D.M. 193/2026), impedendo cambi delle "regole del gioco" retroattivi che penalizzerebbero i precari storici.

Roma, 21 settembre 2026

La Presidenza e Segreteria ARTeD